

I.F.A. S.R.L.

**REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE
DI ILLECITI E TUTELA DEL
SEGNALANTE (“WHISTLEBLOWING”)**

I.F.A. S.R.L. - Regolamento per la segnalazione di illeciti e tutela del segnalante

Indice:

Premessa

- 1. Oggetto del Regolamento**
- 2. Soggetti tutelati**
- 3. Oggetto della segnalazione**
- 4. Contenuto della segnalazione**
- 5. Modalità di presentazione delle segnalazioni: il canale di segnalazione interna**
- 6. Gestione della segnalazione**
- 7. Tutela della riservatezza dell'identità del segnalante**
- 8. Tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie adottate nei confronti del segnalante**
- 9. Responsabilità del segnalante**
- 10. Rinvio**
- 11. Pubblicità**

Informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali dei soggetti che effettuano segnalazioni ai sensi del D.lgs. 24/2023

Premessa

In data 30 marzo 2023 è entrato in vigore il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, c.d. Whistleblowing.

Il presente Regolamento ha lo scopo di illustrare le modalità di segnalazione di illeciti e di delineare le garanzie di riservatezza e protezione a tutela dei segnalanti.

Con l'adozione del presente Regolamento, la I.F.A. S.R.L. (di seguito anche società) intende conformarsi alle prescrizioni normative del d.lgs. 24/2023, nonché alle indicazioni dell'ANAC.

Si fa presente che la I.F.A. S.R.L. ad Agosto del 2021 ha adottato il modello organizzativo ex D.lgs. 231/2001.

1. Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la procedura di segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea - di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo - che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della I.F.A. S.R.L..

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- a. alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b. alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. 23 marzo 2023 n. 24 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato citato in precedenza;
- c. alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale.

2. Soggetti tutelati

Nel caso di segnalazioni, denunce all'Autorità giudiziaria o contabile, divulgazioni pubbliche di informazioni sulle violazioni conosciute nell'ambito del proprio contesto lavorativo, le disposizioni del presente Regolamento si applicano, in particolare a:

- dipendenti di I.F.A. S.R.L.;
- collaboratori e consulenti che in qualità di lavoratori autonomi svolgono la propria attività lavorativa presso I.F.A. S.R.L.;
- lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della società;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la società;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso I.F.A. S.R.L.;
- lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore di

I.F.A. S.R.L. - Regolamento per la segnalazione di illeciti e tutela del segnalante

I.F.A. S.R.L., solo nel caso in cui le segnalazioni da essi effettuate riguardino illeciti o irregolarità relativi alla stessa, nei cui confronti la prestazione è resa.

- socio persona fisica e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

È possibile effettuare la segnalazione quando il rapporto giuridico è in corso e anche:

- quando il rapporto di lavoro/giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, purché le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

Ai sensi dell'art. 3, c. 5, Dlgs. 10 marzo 2023, n. 24, fermo quanto previsto nell'articolo 17, commi 2 e 3, le misure di protezione di cui al capo III, si applicano anche:

- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

3. Oggetto della segnalazione

Le violazioni che possono essere oggetto di segnalazione sono i comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di I.F.A. S.R.L. e che consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. 23 marzo 2023 n. 24 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al sopra citato decreto, relativi ai seguenti settori:
 - appalti pubblici;
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente;
 - radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica;
 - protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle

reti e dei sistemi informativi;

- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive.

4. Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve fornire tutti gli elementi utili affinché “il gestore della segnalazione individuato dalla società” (di seguito anche GSW) possa procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione del ruolo/funzione svolta nell’ambito della società;
- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime verranno prese in considerazione solo se relative a fatti di particolare gravità e con contenuto adeguatamente dettagliato e circoscritto, tale da far emergere fatti e situazioni riconducibili a contesti e soggetti determinati.

Nei casi di segnalazione, denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni si applicano le misure di protezione per le ritorsioni. Pertanto la società registrerà le segnalazioni anonime ricevute attraverso il canale interno e conserverà la relativa documentazione per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data di

ricezione delle medesime.

5. Modalità di presentazione delle segnalazioni: il canale di segnalazione interna

Inoltre, al fine di agevolare il segnalante, a quest'ultimo va garantita la scelta fra diverse modalità di segnalazione:

- in forma scritta, utilizzando canali e tecniche tradizionali, per garantire la riservatezza richiesta dalla normativa. A tal fine ed in vista della protocollazione riservata della segnalazione a cura del gestore, è necessario che la segnalazione, inviata con raccomandata A.R., venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al gestore della segnalazione whistleblowing. L'indirizzo dove far pervenire la raccomandata è quello della sede legale della società: S.S. 114 ENI Portineria Sud 96010 Priolo Gargallo (SR). La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del gestore.
- In forma orale attraverso una linea telefonica dedicata, di accesso riservato al solo "gestore della segnalazione whistleblowing". La società predispone le informazioni per accedere alla linea telefonica nella pagina dedicata del sito aziendale <https://ifasrl.net>. In alternativa la segnalazione potrà essere, altresì, direttamente in forma verbale richiedendo un incontro al "gestore della segnalazione whistleblowing" che dovrà essere fissato entro un tempo ragionevole.

La società nel sito aziendale <https://ifasrl.com> fornisce indicazioni agli eventuali interessati sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne ad ANAC al verificarsi dei casi previsti dalla normativa, mediante la pubblicazione della presente procedura e della normativa rilevante.

6. Gestione della segnalazione interna

La gestione della segnalazione viene effettuata dal GSW di I.F.A. S.R.L..

La segnalazione presentata ad un soggetto diverso dal GSW è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al GSW a cura del ricevente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Il GSW prende in carico la segnalazione e verifica la sua fondatezza attraverso qualsiasi attività che ritenga opportuna, inclusa la richiesta di integrazioni alla segnalazione o l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, provvedendo alla definizione dell'istruttoria nei termini di legge.

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il GSW:

- a. rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b. mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c. dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;

I.F.A. S.R.L. - Regolamento per la segnalazione di illeciti e tutela del segnalante

d. fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

In caso di evidente e manifesta infondatezza, a seguito dell'attività istruttoria svolta, il GSW può disporre, con adeguata motivazione, di archiviare la richiesta. In tal caso, ne dà notizia al segnalante.

Tutta la documentazione relativa alle segnalazioni pervenute e i relativi atti istruttori sono conservati, a cura e responsabilità del GSW, in un apposito archivio debitamente custodito, con modalità che garantiscano la tutela della riservatezza di cui alla normativa.

Nel rispetto della tempistica prevista e della riservatezza dei dati, il GSW compie una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste. I criteri da utilizzare per effettuare la valutazione sono:

- a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- b) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti;
- c) segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- d) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite.

Nel caso in cui, completata l'attività di verifica, la segnalazione risulti fondata, il GSW provvederà, in relazione alla natura della segnalazione e ai profili di illiceità riscontrati, a:

- a) presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- b) presentare denuncia alla Corte dei Conti;
- c) inoltrare la segnalazione all'ANAC;
- d) comunicare l'esito dell'accertamento al dirigente responsabile della struttura di appartenenza; dell'autore della violazione accertata, per i provvedimenti di competenza;
- e) comunicare l'esito dell'accertamento alla Direzione se sussistono i presupposti per l'azione disciplinare.

Il GSW, a conclusione degli accertamenti, e comunque entro 3 mesi dal ricevimento della segnalazione, informa dell'esito o dello stato degli stessi il segnalante, secondo la modalità che lo stesso potrà eventualmente indicare e con le opportune precauzioni a garanzia della sua tutela. I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge. Le segnalazioni ricevute saranno conservate per un periodo di 5 anni o nel caso sia instaurato un giudizio, fino al termine di conclusione del giudizio stesso.

Il GSW non ha il potere di accertare responsabilità individuali, né può sottoporre a controlli di legittimità o di merito atti e provvedimenti.

Il GSW rende conto nella Relazione annuale di cui all'art. 1 comma 14 della Legge 190/2012 del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento.

7. Tutela della riservatezza dell'identità del segnalante

L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare

I.F.A. S.R.L. - Regolamento per la segnalazione di illeciti e tutela del segnalante

seguito alle segnalazioni espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il consenso espresso dello stesso segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta da segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l'identità del segnalante non può essere rilevata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rilevata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso del segnalante alla rilevazione della sua identità. In tal caso, è dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni per le quali la rivelazione dell'identità della persona segnalante e delle informazioni connesse sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta, e verrà formalizzata la richiesta di eventuale consenso scritto.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dall'accesso civico generalizzato di cui all'articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione, di estrazione, di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della legge n. 241/1990 s.m.i.

Tutti coloro che ricevono e sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti alla tutela della riservatezza di tale informazione. Le violazioni dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

8. Tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie adottate nei confronti del segnalante

Le persone che effettuano una segnalazione non possono subire alcuna ritorsione: A titolo solo esemplificativo e non esaustivo costituiscono ritorsioni:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;

I.F.A. S.R.L. - Regolamento per la segnalazione di illeciti e tutela del segnalante

- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante, di cui sopra, è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato.

9. Responsabilità del segnalante

Le tutele previste dalla normativa e di cui al presente regolamento cessano laddove venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In tale caso inoltre alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

10. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni normative gerarchicamente sovra ordinate.

11. Pubblicità

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito aziendale <https://ifasrl.com>.

I.F.A. S.R.L. - Regolamento per la segnalazione di illeciti e tutela del segnalante

Informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali dei soggetti che effettuano segnalazioni ai sensi del D.lgs. 24/2023

1) Il titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati relativi alle segnalazioni ai sensi del D.lgs. 24/2023 è la società

2) Base giuridica del trattamento

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), i dati personali sono trattati da I.F.A. S.R.L. al fine di procedere alle dovute verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione ai sensi del D.lgs. 24/2023 da parte dei soggetti che, in ragione del proprio rapporto di lavoro presso I.F.A. S.R.L., vengano a conoscenza di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della società I.F.A. S.R.L., in particolare dai soggetti indicati all'art. 3 del presente Regolamento:

- dipendenti di I.F.A. S.R.L.;
- collaboratori e consulenti che in qualità di lavoratori autonomi svolgono la propria attività lavorativa presso I.F.A. S.R.L.;
- lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della società;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la società;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso I.F.A. S.R.L.;
- lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore di I.F.A. S.R.L., solo nel caso in cui le segnalazioni da essi effettuate riguardino illeciti o irregolarità relativi alla stessa, nei cui confronti la prestazione è resa;
- azionista e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- facilitatori;
- persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.

3) Categorie di dati trattati e finalità del trattamento

I dati conferiti a I.F.A. S.R.L. dal segnalante ai fini della segnalazione ai sensi del D.lgs. 24/2023, vengono trattati allo scopo di effettuare l'istruttoria necessaria allo scopo di verificare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti azioni nel rispetto dell'anonimato del segnalante e delle indicazioni di ANAC e dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

La gestione della segnalazione e la verifica della sua ammissibilità sono svolte dal GSW che vi provvede in modo lecito, corretto e trasparente assicurando il rispetto dei principi di riservatezza, protezione dei dati e segretezza.

I.F.A. S.R.L. - Regolamento per la segnalazione di illeciti e tutela del segnalante

Con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità del segnalante, il GSW rende conto del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14, della legge n. 190/2012.

I dati raccolti verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

I dati trattati sono dati personali c.d. "comuni" (nome, cognome, ecc.), nonché a seconda del contenuto delle segnalazioni e degli atti e documenti a queste allegati, c.d. dati "particolari" (dati relativi a condizioni di salute, orientamento sessuale o appartenenza sindacale, di cui all'art. 9 del GDPR 2016/679) e di dati personali relativi a condanne penali e reati (di cui all'art. 10 del GDPR 2016/679).

4) Destinatari dei dati

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione, se del caso, l'Autorità Giudiziaria, la Corte dei conti e l'ANAC.

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal GSW e da personale di I.F.A. S.R.L., appositamente autorizzati che agisce sulla base di specifiche istruzioni.

5) Diritti degli interessati

Gli interessati hanno il diritto di ottenere da I.F.A. S.R.L., nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR).

Per esercitare i propri diritti gli interessati possono contattare I.F.A. S.R.L..

6) Diritto di reclamo

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei loro dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR 679/2015 , hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante della protezione dei dati (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, oppure di agire in sede giudiziale (art. 79 del GDPR 2016/679).

Ai sensi dell'art. 2-undecies del D. Lgs. n°196/2003 , i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR 67/2016 non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con Reclamo ai sensi dell'art. 77 del Regolamento stesso qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:

- a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio;
- b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
- c) all'attività di Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
- d) alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
- e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria;
- f) alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione

I.F.A. S.R.L. - Regolamento per la segnalazione di illeciti e tutela del segnalante

del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del D. Lgs. recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, ovvero che segnala violazioni ai sensi degli articoli 52-bis e 52-ter del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, o degli articoli 4-undecies e 4-duodecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

f-bis) agli interessi tutelati in materia tributaria e allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale.